

Pescara circa 200 persone, tra cui il collaboratore di giustizia calabrese che aveva riferito sulla morte di Straccia, tutta la famiglia dei Ferrazzo, ed in più anche il boss foggiano, che è proprio la persona indicata come autore dell'omicidio di Roberto ».

Detta ricostruzione, secondo quanto riferito dal legale della famiglia Straccia, sarebbe del tutto compatibile con quanto risulta dagli atti processuali (dalla medesima prodotti a questa Commissione).

A seguito dell'audizione dell'avv. Mecchi, è stata disposta dalla Commissione l'audizione del Procuratore della Repubblica di Pescara, dottor Giuseppe Belelli, che è stato audito nella seduta del 23 febbraio 2022.

Il Procuratore ha evidenziato in primo luogo come l'accertamento autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Bari avesse individuato in maniera chiara e certa sia l'epoca che le cause della morte di Roberto Straccia concludendo che il ragazzo era deceduto il 14 dicembre 2011, quindi il medesimo giorno della sua scomparsa, per annegamento.

Detto accertamento non offriva spazio, ha evidenziato l'audito, a ricostruzioni quale quella sostenuta dall'avv. Mecchi sulla scorta delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Non vi erano dati probatori che consentivano, infatti, di affermare che il giovane era stato sequestrato e, dopo diversi giorni di prigionia, ucciso con le modalità descritte dall'ignoto collaboratore apparso in una trasmissione televisiva.

Ha osservato, infatti, il dottor Belelli, come sul corpo non fossero stati riscontrati segni né dell'asserito stordimento, né di qualsivoglia altra costruzione che potessero avvalorare le dichiarazioni sul punto rese.

Ha chiarito, poi, anche la posizione processuale di Eugenio Ferrazzo, rappresentando come lo stesso fosse stato sottoposto a programma di protezione solo in quanto figlio di Felice, in ragione quindi della collaborazione di questi, e come ne fosse stato estromesso in ragione dell'apertura, a suo carico, di un procedimento per traffico di armi.

Ha inserito, quindi, le dichiarazioni di Ferrazzo e della madre in questo contesto, evidenziando come essi temessero per la loro vita e come l'episodio della morte di Roberto Straccia fosse per entrambi la manifesta concretizzazione dei timori nutriti.

Riguardo le conversazioni captate, il Procuratore ha rilevato come dall'ascolto delle stesse emergesse che Ferrazzo esprimeva una ipotesi e non una convinzione fondata su dati di cui era a conoscenza e come quindi le stesse dichiarazioni, pur intercettate, dovessero essere valutate in questa ottica.

Ha ribadito in maniera chiara e netta come le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Pescara fossero state complete e come fosse stata scandagliata ogni ipotesi, tra cui anche quella del contesto ambientale nel quale la vittima viveva. In relazione a tale profilo, ha precisato, che era stata disposta ed effettuata attività di intercettazione benchè, come dichiarato dall'audito ed emergente dagli atti, essa avesse riguardato i coinquilini di Roberto Straccia e non investito la possibile causale emergente dalle intercettazioni. Dalle indagini tecniche non era stato acquisito alcuno

spunto investigativo e ogni indagine dimostrava come dovessero ritenersi del tutto prive di fondamento le illazioni sul punto svolte dall' avv. Mecchi.

La Commissione aveva avviato gli approfondimenti necessari per verificare quanto esposto dagli auditi, attese alcune divergenze sui fatti da esse risultanti. Lo scioglimento anticipato della Legislatura non ne ha consentito il completamento.

12.13 « *Relazione sulla morte di Pier Paolo Pasolini* ». Sintesi e rinvio

In seguito all'audizione del pregiudicato Maurizio Abbatino – esponente della *Banda della Magliana* e, dai primi anni Novanta, collaboratore di giustizia – nell'ambito delle attività preparatorie all'inchiesta sui programmi di protezione per i collaboratori di giustizia svolta in seno al X Comitato (Testimoni e collaboratori di giustizia) l'audito ha avuto modo di rendere un fugace cenno al proprio coinvolgimento in attività delittuose concernenti il furto delle pellicole dell'opera « *Salò o le 120 giornate di Sodoma* » di Pier Paolo Pasolini. In seguito alla sottoposizione di tale elemento emerso nel corso dell'istruttoria preparatoria in Comitato, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato di svolgere ulteriori attività di indagine per verificare l'emergenza di eventuali connessioni tra la sottrazione della pellicola e il delitto dell'Idroscalo che costò la vita a Pasolini nella notte del 2 novembre 1975. La Commissione si è altresì determinata a meglio chiarire il ruolo svolto da Maurizio Abbatino nella possibile richiesta estorsiva rivolta al poeta regista da parte degli autori del furto della menzionata pellicola e, quindi, di una possibile cointeressenza della criminalità organizzata nell'omicidio dell'artista.

L'attività istruttoria compiuta dalla Commissione, oltre a prevedere un rinnovo dell'audizione – questa volta in regime di testimonianza – di Maurizio Abbatino, avrebbe previsto un notevole numero di atti da compiere al fine, in particolare, di verificare se esistessero elementi tali da ipotizzare che Pier Paolo Pasolini si fosse recato all'idroscalo di Ostia, nella notte della mortale aggressione, con la finalità di recuperare la pellicola sottrattagli o quantomeno di intraprendere una sorta di trattativa per vedersela restituire. L'anticipata conclusione della XVIII Legislatura repubblicana ha impedito di perfezionare l'attività di inchiesta programmata dalla Commissione. Tuttavia le risultanze parziali degli atti compiuti sono confluite nella Sezione XXII della Parte II della relazione conclusiva.

12.14 Le vicende del comune di Capaci

Nella seduta plenaria del 22 luglio 2020 è stato audito il luogotenente Paolo Conigliaro, il quale ha sottoposto all'attenzione della Commissione la vicenda da lui vissuta negli anni in cui aveva rivestito l'incarico di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Capaci.

Dopo avere sintetizzato la propria storia professionale, egli ha riferito all'assemblea in seduta plenaria tre significative vicende che lo avevano visto protagonista e che egli riconduceva all'operare di « *un sistema* »

politico-affaristico e mafioso » che, per raggiungere i suoi scopi, aveva determinato il suo trasferimento e demansionamento e « *la conseguente sua delegittimazione, nonché l'interruzione di quell'attività info-investigativa già avviata dal sottoscritto riguardo il delicato contesto di Capaci* »⁽⁴⁴⁴⁾.

Ha precisato, in particolare, che dopo avere assunto il comando della Stazione dei Carabinieri di Capaci, avendo colto la presenza di taluni elementi che, a suo ritenere, rivelavano la presenza di un forte condizionamento mafioso della vita pubblica di quel paese, aveva avviato una serie di approfondimenti al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento dell'ente locale insediatosi a seguito delle elezioni del giugno 2013.

Sin dalla fine del 2014 aveva, perciò, trasmesso alle sue gerarchie, perché venisse sottoposta al prefetto di Palermo, una nota informativa contenente un « preliminare quadro informativo » del comune di Capaci, sia sotto il profilo delle particolari criticità ed inefficienze riscontrate nell'amministrazione comunale, sia sotto il profilo delle infiltrazioni e dei condizionamenti della stessa da parte di soggetti appartenenti all'organizzazione mafiosa denominata *cosa nostra*.

Gli elementi più significativi raccolti dalla Stazione di Capaci, sono stati sommariamente indicati dal Comandante Conigliaro nel corso della sua audizione: oltre alle « *frequentazioni degli amministratori con soggetti mafiosi (quando faccio questa affermazione, ovviamente mi riferisco a soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis)* » venivano segnalati « *il monopolio dei lavori di movimento terra per le concessioni edili rilasciate da quell'ente da parte di società riconducibili a contesti mafiosi; le vicende investigative relative ai funzionari comunali; le processioni religiose con inchini e soste presso l'abitazione di soggetti riconducibili al contesto mafioso; le confraternite religiose cui risultano iscritti mafiosi e funzionari comunali; la materia degli appalti; le vicende inerenti alla polizia municipale e l'ammacco per migliaia di euro di buoni pasto di quell'ente. Si parla di circa 8.000 euro; capite bene che, nel bilancio di un piccolo Comune, 8.000 euro sono una cifra considerevole. Un altro dei capisaldi e dei pilastri di questa proposta da me redatta era afferente alla realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti, in quel territorio, direttamente correlati con l'amministrazione comunale di Capaci o con soggetti appartenenti ad essa* ».

Tale proposta, ha riferito l'auditore, non veniva sottoposta alla valutazione del prefetto di Palermo, di tal che gli organi elettivi del Comune di Capaci potevano completare l'intero mandato (sino al mese di giugno 2018). Ciò sebbene, nel corso degli anni, il luogotenente Conigliaro avesse inviato continui « aggiornamenti » ai suoi superiori che confermavano, a suo dire, la necessità di un accesso ispettivo sull'ente a norma dell'art. 143 *Tuel*.

Tra essi, una vicenda era ritenuta dall'auditore di particolare rilievo, quella legata al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell'am-

⁽⁴⁴⁴⁾ Cfr. resoconto stenografico n.88 del 22 luglio 2020, audizione di Paolo Conigliaro.

ministrazione comunale per la realizzazione di un centro commerciale nel territorio di Capaci (area denominata *ex Vianini*).

Secondo quanto riferito dal comandante della Stazione, l'*iter* burocratico – amministrativo per il rilascio del provvedimento richiesto era stato caratterizzato da vistose irregolarità che egli aveva segnalato alla Procura della Repubblica di Palermo, ritenendo essere state commesse violazioni penalmente rilevanti.

Tale segnalazione, ha riferito il militare, non aveva alcun seguito e veniva presto archiviata.

Analoga sorte, come detto, aveva la proposta per l'avvio dell'*iter* che avrebbe potuto condurre alla richiesta di accesso ispettivo a norma dell'art. 143 *Tuel*.

Contestualmente, ha riferito l'auditore, venivano avviate nei suoi confronti una serie di iniziative (e tra esse l'apertura di un procedimento penale militare per il reato di diffamazione a suo carico), che portavano al suo allontanamento dal comando della Stazione di Capaci.

La Commissione ha avviato una complessa istruttoria per fare luce sulla vicenda denunciata: a tal fine ha acquisito copiosa documentazione sia dalla Procura della Repubblica di Palermo, che dalla Procura militare di Napoli, dall'Arma dei Carabinieri e direttamente dal luogotenente Conigliaro.

L'attenzione della Commissione si è rivolta anche all'approfondimento della relazione segnalata tra le vicende del Comune di Capaci e l'indagine portata avanti dalla Procura di Caltanissetta nei confronti del Presidente degli industriali siciliani e referente nazionale per la legalità di Confindustria, Antonio Calogero Montante. I magistrati della Procura di Caltanissetta⁽⁴⁴⁵⁾ che le avevano condotte erano stati auditi dalla Commissione alla fine dell'anno precedente. Si è proceduto pertanto ad esaminare le informazioni da loro fornite alla Commissione e la documentazione da loro trasmessa⁽⁴⁴⁶⁾ oltre che la relazione elaborata sul « *Sistema Montante* » dalla Commissione siciliana⁽⁴⁴⁷⁾. Si è svolta, poi in seduta plenaria, l'audizione del giornalista Paolo Mondani che ha riferito gli esiti delle inchieste da lui condotte sulla vicenda⁽⁴⁴⁸⁾.

L'assenza di un completo contraddittorio ha impedito l'esaustiva conclusione dell'inchiesta. La relazione, proposta dal senatore Nicola Morra respinta dalla Commissione, è depositata in archivio⁽⁴⁴⁹⁾.

12.15 « *Relazione su Rosario Livatino magistrato* ». Sintesi e rinvio

⁽⁴⁴⁵⁾ Cfr. resoconto stenografico n. 46 del 20.11.2019, audizione del dottor Amedeo Bertone, Procuratore di Caltanissetta, del Procuratore aggiunto, dottor Gabriele Paci e dal Sostituto Procuratore dottor Stefano Luciani (parte libera).

⁽⁴⁴⁶⁾ Cfr. documentazione depositata dal Procuratore di Caltanissetta in occasione dell'audizione e successivamente trasmessa dal dott. Salvatore De Luca, subentrato al primo alla guida della Procura dal 14 gennaio 2022 doc. 104.0-11 (Ris) e 1055.0-1 (Lib.)

⁽⁴⁴⁷⁾ La relazione sul « *Sistema Montante* » è stata consegnata dall'on. Claudio Fava, presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.

⁽⁴⁴⁸⁾ Cfr. resoconto stenografico n. 51 del 25 novembre 2021

⁽⁴⁴⁹⁾ Doc. 1261.1 (Lib.)

La Commissione, dando seguito alla pubblicazione disposta nel corso della precedente legislatura⁽⁴⁵⁰⁾ ha ritenuto di approvare, su proposta del sen. Piero Grasso e dell'on. Cantalamessa, un documento che rende pubblici e liberamente consultabili alcuni provvedimenti adottati dal magistrato Rosario Angelo Livatino dall'avvio della sua carriera fino al giorno del suo estremo sacrificio⁽⁴⁵¹⁾.

In occasione della beatificazione che ha avuto luogo il 9 maggio 2021, questo organismo parlamentare ha inteso valorizzare il profilo di magistrato giudicante e requirente, giovane e valoroso, il cui straordinario valore intellettuale si completava con doti professionali fuori dal comune.

In tale circostanza la Commissione ha inteso raccogliere, tramite un'audizione, le testimonianze del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di Cassazione e vice presidente del Centro Studi Rosario Livatino, e del dottor Antonio Tricoli, Presidente del Tribunale di Sciacca⁽⁴⁵²⁾.

La relazione non è dunque da intendersi come la mera celebrazione delle preclare qualità di un magistrato tragicamente scomparso troppo presto. Si è tentato di ricostruire il clima che segnava la provincia agrigentina nel passaggio di decennio tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Quel territorio era assai difficile da interpretare, per via di un tessuto criminale in netta evoluzione e dai tratti peculiari. È proprio per offrire un contributo a questa ricostruzione storica che la Commissione antimafia ha deliberato di pubblicare, oltre ai più rilevanti provvedimenti di prevenzione personale e patrimoniale emessi da Rosario Livatino, anche il resoconto stenografico relativo ad una missione svolta dalla stessa Commissione antimafia ad Agrigento, il 21 maggio 1990, pochi mesi prima dell'assassinio del magistrato. E' stata altresì pubblicata la relazione intitolata « *Problematiche connesse al fenomeno mafioso* » della Prefettura di Agrigento, consegnata alla Commissione antimafia in data 29 luglio 1991. Quest'ultima è una relazione composita che da un lato tratteggiava gli elementi generali del quadro criminale che si presentava alle forze di pubblica sicurezza nell'estate del 1991; dall'altro lato, si soffermava sugli inquietanti risvolti connessi alla profanazione della tomba del giudice Livatino, pochi mesi prima, nell'aprile dello stesso anno.

Allo scopo di dar conto del contesto ambientale e criminale immediatamente precedente al 1990, sono stati altresì pubblicati i verbali delle sedute tenute negli anni 1987 e 1988 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La valenza storica della documentazione è accresciuta dal poter leggere le parole pronunziate dal dottor Livatino che prese parte ad alcune di queste sedute, in qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

⁽⁴⁵⁰⁾ Per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti, XVII Legislatura – Doc. XXIII, n. 21.

⁽⁴⁵¹⁾ Relazione su Rosario Livatino magistrato, approvata nella seduta del 18 maggio 2021, XVIII legislatura, Doc. XXIII, n. 11.

⁽⁴⁵²⁾ Cfr. Resoconto stenografico n. 118 del 13 maggio 2021 e resoconto stenografico n. 119 del 18 maggio 2021, audizione del dottor Alfredo Mantovano, Giudice della Suprema Corte di Cassazione e vice presidente del Centro studi Livatino, e del dottor Antonio Tricoli, Presidente del Tribunale di Sciacca.

Chiude il complesso documentale pubblicato, la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 302/87 che, oltre a porsi già a quei tempi come un vero e proprio *maxiprocesso* sulle mafie agrigentine, rileva in modo specifico in quanto Rosario Livatino contribuì in modo assai significativo come pubblico ministero che condusse parte della complessa fase d'indagine.

Si tratta di documenti che danno conto, non solo del contesto criminale in cui maturò il barbaro omicidio di Rosario Livatino, ma anche delle difficoltà nell'interpretare il salto di qualità della capacità criminale di compagini di cui non si comprendevano a fondo le caratteristiche morfologiche e la carica di pericolosità.

La relazione si sofferma analiticamente: sul contesto storico criminale maturato negli anni Ottanta in Sicilia, con particolare riguardo alle propaggini, solo apparentemente periferiche, che erano attive nell'agrigentino; sul ruolo e le funzioni nell'ordine giudiziario svolte dal 1979 fino al giorno della sua morte, il 21 settembre 1990, da Rosario Livatino; sui provvedimenti in materia di misure di prevenzione da lui sottoscritti.

La scelta di pubblicare gli atti presenti in archivio è sorta dalla esigenza di fare piena luce su quale fosse il peculiare momento storico nel quale Rosario Angelo Livatino viveva e svolgeva le sue funzioni di magistrato in un territorio difficile e remoto quale quello della provincia agrigentina, oltre che da quella di delineare la figura dell'uomo magistrato, quale traspare dalla lettura dei provvedimenti da lui redatti.

Egli ha svolto le funzioni di sostituto procuratore dal 29 settembre 1979 al 20 agosto 1989 e poi di giudice penale dal 21 agosto 1989 al 21 settembre 1990, giorno della sua morte. Erano anni in cui la legislazione antimafia era agli albori (il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* c.p. era stata introdotto solo con la legge n. 646 del 13 settembre 1982, dopo l'uccisione di Pio La Torre) e non era stata ancora prevista l'aggravante del metodo mafioso, inserita dal decreto legge n. 152 del 13 maggio 1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.), che consente di aumentare la pena per i delitti commessi « *avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo* ». Va ricordato, a tal proposito, che uno dei motivi che ha portato all'uccisione di Livatino è stata la pena comminata oltre il minimo edittale in un processo per violazione delle leggi sulle armi a carico di Giovanni Calafato, Antonio Gallea e Santo Rinallo, tutti appartenenti alla *stidda* e i primi due riconosciuti quali mandanti e organizzatori del suo omicidio. Tale rigorosa valutazione, confermata nel successivo grado di appello ma evidentemente non comune nei giudizi di quell'epoca, confermava quel giudizio diffuso nella criminalità canicattinese della necessità di uccidere il giudice Livatino, individuato quale nemico dei pericolosi gruppi 'emergenti' ed ostacolo all'attuazione dell'ambizioso progetto che essi perseguivano.

Una eliminazione da attuarsi con un gesto eclatante, da compiere per mezzo di *killer* di Palma di Montechiaro, oltre che di Canicattì, quale espressione della lotta congiunta a *cosa nostra* da parte degli '*stiddari*' e, ad un tempo, per dimostrare ad essa la forza criminale dei gruppi 'emergenti'.

La sua profonda conoscenza della provincia agrigentina ed in particolare della cittadina di Canicattì ove egli viveva con i genitori, il suo attento studio e rigoroso approfondimento delle vicende che gli venivano sottoposte, quale traspare dalla lettura dei provvedimenti da lui vergati a mano, uniti al suo essere un giudice estremamente accorto e competente, gli consentivano di comprendere a fondo il significato delle vicende che doveva giudicare. Ma era il suo ben noto coraggio di assumere decisioni adeguate alla realtà che era chiamato a valutare a renderlo un avversario estremamente temibile ed infatti fortemente avversato dalle organizzazioni criminali che in quel territorio operavano.

Non era stato ancora introdotto il regime *ex* articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che sarà previsto solo nel 1992, dopo la morte di Falcone e Borsellino, proprio sulla consapevolezza della necessità di recidere il permanere, durante la detenzione carceraria, dei collegamenti tra *boss* mafiosi e di costoro con il mondo esterno, collegamenti che consentivano di trasmettere ordini, verificarne la corretta esecuzione e mantenere il controllo dell'associazione criminale di provenienza. Dai processi sull'omicidio del giudice emerge l'ordine di morte dato da un *boss* detenuto che dal carcere seguì le fasi della preparazione e della realizzazione del crimine, fino alla mattina del 21 settembre 1990, quando venne informato che l'uccisione era stata compiuta.

Dai provvedimenti del giudice Livatino appare nitida la sua profonda conoscenza del fenomeno mafioso e ciò nonostante il fatto che, all'epoca in cui aveva svolto funzioni inquirenti in un territorio, come quello agrigentino, dove operavano diverse consorterie criminali, non avesse potuto contare sull'ausilio delle informazioni dei pentiti. Il contributo di questi ultimi avrebbe agevolato, anche in quel territorio, la ricostruzione delle connotazioni strutturali, degli assetti gerarchici e delle dinamiche interne ed esterne, nonché delle strategie e del *modus operandi* delle *cosche*, ma il contesto socio – culturale nel quale egli viveva e lavorava, particolarmente ostile, omertoso e poco incline al fenomeno del pentitismo non favoriva alcuna forma di collaborazione con la giustizia. Ancora più distante era una legislazione sui testimoni di giustizia, che sarebbe stata introdotta solo nel 2001. Del resto, va ricordato che fu proprio grazie al coraggioso contributo di Piero Ivano Nava – testimone oculare del tutto estraneo al territorio e tuttora sottoposto allo speciale programma di protezione – che fu possibile effettuare già nell'immediatezza dei fatti una prima ricostruzione dell'omicidio del magistrato. Quanto dichiarato da Nava – agente di commercio in viaggio d'affari sull'isola che sarà costretto per la sua sicurezza ad abbandonare il lavoro e ad emigrare all'estero – fu decisivo per instradare correttamente le indagini e risalire agli esecutori materiali del delitto.

Giova evidenziare, altresì, che negli anni in cui Livatino ha svolto le sue funzioni di magistrato non erano state ancora istituite né la Direzione Nazionale Antimafia né le Procure distrettuali. A quei tempi, il collegamento delle indagini, già previsto dal codice di procedura penale italiano era, nella pratica, affidato solo alla discrezionalità ed alla sensibilità dei singoli uffici.

Il sistema delle misure di prevenzione, in particolare di quelle reali, era ancora allo stadio iniziale: mancavano quegli strumenti che hanno permesso di colpire i patrimoni in modo penetrante ed efficace, superando interposizioni fittizie e trasferimenti simulati.

I provvedimenti pubblicati e le notizie raccolte nelle sentenze emesse nei 'processi Livatino' dimostrano l'assiduo impegno del magistrato in materia di misure di prevenzione, rilevante non soltanto sul piano quantitativo, ma anche per la 'qualità' dei soggetti destinatari delle stesse.

La mole dei procedimenti trattati dal giudice Livatino, non solo in termini numerici, ma anche in considerazione del 'peso' degli stessi, deve essere letta anche alla luce della gravissima carenza di magistrati rispetto ad una pianta organica di per sé assolutamente inadeguata in relazione alla realtà del territorio: in Procura mancavano due dei cinque sostituti procuratori previsti, mentre in Tribunale erano presenti solo sei giudici su una pianta organica che ne prevedeva undici.

Ciò nonostante, i provvedimenti redatti dal giudice Livatino ed oggetto di pubblicazione, estesi a mano con grafia curata ed elegante, sono sempre ampiamente motivati a dimostrazione del tempo e della attenzione che egli dedicava allo studio delle questioni di fatto e di diritto e, non ultimo, tempestivamente depositati.

Con la pubblicazione, la Commissione antimafia ha inteso offrire, dunque, un quadro integrato sull'esemplare opera di uno straordinario magistrato nel contesto storico in cui si trovò ad agire. Al contempo, detta pubblicazione ha voluto sollecitare una riflessione, di valore diacronico, sugli istituti della prevenzione criminale, ancora oggi al centro di un vivace dibattito dottrinale e oggetto di costanti tentativi di valorizzarne l'efficacia e l'operatività.

12.16 L'interesse della Commissione alle vicende della magistratura

Nella primavera del 2019 la magistratura italiana è stata investita dall'emersione di accadimenti che hanno avuto fortissime ripercussioni anche sul suo organo di autogoverno, tanto da determinare le dimissioni di diversi suoi componenti, nonché l'apertura di alcuni procedimenti disciplinari e penali nei confronti di magistrati. I fatti, noti come '*caso Palamara*', hanno riguardato anche profili di interesse di questo organismo parlamentare, incrociando materie rientranti nel suo ambito di competenza nella misura in cui risultavano coinvolte nella complessa vicenda, secondo le notizie diffuse dalla stampa, anche le procedure di nomina dei vertici di uffici fondamentali per l'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

A seguito della pubblicazione di numerosi articoli giornalistici concernenti i fatti predetti, questa Commissione ha ritenuto di audire il dottor Luca Palamara che appariva fra i principali protagonisti dei fatti in questione. L'audizione si è svolta nelle sedute del 30 giugno e del 6 luglio 2021: nell'occasione l'audito ha consegnato una breve relazione di contenuto sostanzialmente analogo alle dichiarazioni rese.

Il dottor Palamara ha ricoperto l'incarico di Presidente dell'Associazione nazionale magistrati dal 2008 al 2012 ed è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2014 al 2018.

Il privilegiato punto di osservazione del predetto, di particolare rilievo per la natura delle cariche rivestite e per il ruolo centrale che egli ha avuto nelle dinamiche interne della magistratura italiana coinvolgenti, appunto, le nomine di uffici apicali, ha indotto questa Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza, a disporre l'audizione, avendo ritenuto che questi potesse offrire un contributo alla conoscenza del sistema di potere rivelato all'opinione pubblica dalle risultanze dell'indagine aperta nei suoi confronti.

L'audizione del citato magistrato si è infatti inserita nella più ampia attività di inchiesta⁽⁴⁵³⁾ indirizzata alla individuazione del rapporto tra la magistratura e possibili 'centri di potere' atti ad influenzarne e condizionarne l'azione, nonché alla successiva analisi delle relazioni e delle dinamiche che ne conseguono, con eventuali possibili refluenze anche sulla azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Tre sono stati gli accadimenti, che presentano una diretta connessione con l'ambito di interesse della Commissione, e ad essi è stata rivolta l'attività di approfondimento iniziata con l'audizione del dottor Palamara.

I fatti oggetto di peculiare esame, in quanto atti a determinare una significativa ricaduta sia sull'attività investigativa che sul concreto contrasto alle organizzazioni criminali soprattutto di stampo mafioso, sono stati quello riguardante l'attribuzione dell'incarico di Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al dottor Francesco Basentini, scelto per tale ruolo dopo che il Ministro della Giustizia *pro tempore* Alfonso Bonafede aveva proposto tale incarico al dottor Antonino Di Matteo e quello riguardante l'estromissione – e la successiva revoca della stessa – del predetto dottor Di Matteo dal *pool* della Direzione nazionale antimafia che avrebbe dovuto ulteriormente indagare in ordine all'eventuale presenza di soggetti estranei a *cosa nostra* sulla scena delle stragi del 1992-1993⁽⁴⁵⁴⁾.

Il dottor Palamara, al fine di inquadrare il contesto nel quale si sono sviluppate le vicende predette, ha in primo luogo riferito delle dinamiche sottese alle nomine dei capi dei più importanti uffici giudiziari del Paese, evidenziando la costante attività di 'interferenza' – ed in molti casi di vera e propria 'direzione' – svolta da parte di tutte le correnti della magistratura.

In particolare, l'audit, attraverso l'analisi di singoli episodi, ha rappresentato come le nomine intervenute siano state il prodotto non di una rigorosa valutazione dei titoli e delle attitudini dei diversi candidati, ma espressione delle dinamiche correntizie: una logica 'spartitoria', con conseguente eventuale sacrificio, unitamente al merito, di ogni principio o valore in un'ottica di convenienza ed opportunità.

Secondo quanto dichiarato dal dottor Palamara, ad alcuni candidati è stato suggerito, dietro l'assicurazione che sarebbe stato loro successivamente conferito altro più prestigioso incarico, di revocare la domanda avanzata; tale accordo, concluso con il suggello di tutte le correnti, mutate

⁽⁴⁵³⁾ In tal senso è stata disposta e si è svolta l'audizione del dott. Antonino Di Matteo – cfr. Resoconto stenografico n.79 del 18 giugno 2020, audizione del dott. Antonino Di Matteo.

⁽⁴⁵⁴⁾ Trattasi di uno dei tre gruppi di lavoro, composti da tre magistrati ciascuno, istituiti all'interno della Procura nazionale antimafia, delegato ad approfondire le indagini riguardanti le stragi ed i delitti di mafia.

le condizioni, è stato spesso disatteso per lasciare spazio ad altra soluzione ritenuta, in una prospettiva di costante ricerca di equilibri, più conveniente.

Palamara ha riferito che la magistratura ordinaria, sia nei suoi vertici che nel suo organo di autogoverno, risulta fortemente innervata da logiche correntizie ed animata dall'intento di trovare una sintesi con esigenze anche diverse da quelle della giurisdizione.

Qualsivoglia nomina o conferimento di incarico è frutto di accordi e tale costante commistione — ha sottolineato l'auditore — influenza la giustizia, sia disciplinare che penale, che può essere fortemente condizionata da pressioni esterne.

Il dottor Palamara ha, dunque, rappresentato come i vertici degli uffici giudiziari, soprattutto requirenti, proprio in ragione della loro influenza sulla vita del Paese, non vengano designati sulla base di rigidi criteri obiettivi, quanto piuttosto a seguito di una valutazione più ampia e di intervenute intese tra le correnti e ha prospettato il rischio che, proprio in ragione della genesi della loro nomina, i capi degli uffici siano influenzati nella loro azione giudiziaria e nelle iniziative in tale ambito assunte.

L'auditore, nella disamina degli episodi di maggior rilievo — quali quelli relativi alle nomine dei titolari degli uffici giudiziari più delicati e nevralgici del paese — ha evidenziato come esse, nella sua esperienza di componente del Consiglio Superiore della Magistratura (e per quanto a sua conoscenza anche negli anni precedenti), siano state dettate in maniera esclusiva e decisiva dagli accordi di corrente e come questi ultimi siano stati determinati anche da interventi esterni.

Ha poi osservato, facendo espresso riferimento a episodi dei quali egli era stato diretto testimone, come gli accordi che avevano prodotto il conferimento di incarichi, soprattutto direttivi, avessero mostrato di essere in grado di 'resistere' alle impugnative proposte dai candidati esclusi dinanzi al giudice amministrativo, attesa la reticolare capacità di condizionare e dirigere le decisioni anche nell'ambito di tale diversa giurisdizione.

In tale contesto, l'auditore ha collocato la peculiare vicenda della nomina del Procuratore capo di Palermo che vedeva fronteggiarsi tre magistrati di alto livello ed ha ricordato lo sviluppo degli accadimenti relativi alla stessa, osservando come all'esito delle valutazioni del Consiglio Superiore fosse stato sacrificato il candidato al quale la sua corrente, *Unità per la Costituzione*, aveva inizialmente garantito il suo appoggio inducendolo a revocare la domanda per altro prestigioso incarico.

Tale mutamento di programma si era verificato, ha precisato l'auditore, oltre che per il mancato accordo tra le correnti, per l'intervento di magistrati estranei alla composizione del Consiglio Superiore della magistratura.

L'auditore ha, inoltre, riferito che, impugnato il detto provvedimento di nomina, il TAR del Lazio aveva annullato la decisione del Consiglio Superiore, ma il Consiglio di Stato aveva ribaltato l'esito del giudizio, confermando la legittimità del provvedimento di nomina del Procuratore della Repubblica di Palermo, assunto dal CSM.

A tale ultimo riguardo, Palamara ha ritenuto di offrire alla Commissione un ulteriore elemento di valutazione, riferendo in ordine a contatti intervenuti tra soggetti appartenenti alle due diverse magistrature.

L'auditore ha affrontato nel dettaglio le diverse questioni oggetto della sua audizione, evidenziando come la logica correntizia avesse prevalso anche nel 2015, in occasione del concorso indetto per la copertura di alcuni posti di sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia. Il dottor Antonino Di Matteo, ha riferito Palamara, fu pretermesso in favore di altri tre colleghi, prescelti in ragione di un intervenuto accordo spartitorio in forza del quale la scelta era stata operata individuando un candidato per ogni corrente. Ha rappresentato che, poiché l'esclusione del dottor Di Matteo aveva determinato polemiche e una importante « *pressione mediatica* », alla tornata successiva la sua domanda era stata accolta.

Il dottor Palamara ha precisato come, diversamente che in altri casi, l'esclusione di detto magistrato dal 'gruppo stragi' della DNA era stata una scelta del tutto autonoma da parte del Procuratore nazionale *pro tempore* e che non vi era stata, per quanto era a sua conoscenza, alcuna interferenza da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Ciò, ha sottolineato il dottor Palamara, anche se il '*processo trattativa*', in cui il dottor Di Matteo era impegnato, aveva all'epoca creato tensioni con la Presidenza della Repubblica per il noto contrasto insorto tra questa e i magistrati della Procura di Palermo, con riguardo all'intercettazione delle conversazioni che coinvolgevano il Quirinale. L'auditore, nell'escludere che in relazione alla vicenda vi fosse stato un intervento di membri del Consiglio Superiore, ha aggiunto che il Procuratore nazionale aveva avuto personali interlocuzioni sia con altri magistrati, soprattutto della di lui corrente, cioè *Unità per la Costituzione*, sia con altri soggetti istituzionali.

Ugualmente l'auditore ha escluso che la scelta del dottor Basentini quale capo del DAP fosse stata determinata dal sostegno della corrente di *Unità per la Costituzione* cui il magistrato nominato era vicino, evidenziando, invece, come, a suo avviso, nel processo decisionale erano state rilevanti altre considerazioni ed in particolare i nuovi assetti del Ministero a fronte del mutamento del quadro politico. Palamara ha riferito che, in un contesto confuso ed in continua evoluzione, aveva avuto notizia – da un magistrato con un ruolo di estremo rilievo all'interno del Ministero e proprio nel frangente in cui si ventilava la nomina del dottor Di Matteo a capo del DAP – di contatti intervenuti tra il Ministro e l'influente titolare di un importante ufficio giudiziario.

Ha precisato poi, a domanda di un commissario, le ragioni della scelta e soprattutto i motivi che avevano condotto alla pretermissione di Di Matteo: « *Le dico che, per esperienza diretta nella mia attività, il dottor Basentini non aveva i requisiti per poter ricoprire quell'incarico, al netto del curriculum, che nessuno mette in dubbio. A tal punto non lo metto in dubbio che – voglio essere chiaro – è il mio Consiglio che nomina il dottor Basentini procuratore aggiunto. Tuttavia, il profilo del capo del DAP è molto importante, per gli incarichi che ricopre, in quanto gestisce una mole importantissima di informazioni, soprattutto nell'ambito del 41-bis, quindi bisogna designare un magistrato che capisce determinati meccanismi. Penso, ad esempio, al profilo del dottor Di Matteo la cui esperienza in tema di mafia, senza offesa, era ed è nettamente superiore a quella del dottor Basentini. La gestione di quella mole di informazioni sicuramente*

poteva portare a rafforzare ancora di più il personaggio Di Matteo all'interno della magistratura e quando si rafforza un personaggio del genere il sistema – chiamiamolo come vogliamo, poi è chiaro che il sistema ha nomi e cognomi – si preoccupa e fa una soppesata – scusate l'espressione poco aulica – per trovare un punto di equilibrio e il punto di equilibrio poteva essere trovato nel nome del dottor Basentini, che da un lato formalmente poteva essere ricondotto alla corrente di « Unità per la Costituzione », dall'altro evitava il rafforzamento in un determinato personaggio che era Di MatteoSul motivo per il quale l'abbia scelto (ndr Basentini), poi, mettendo in fila le cose, posso dire sicuramente che il dottor Di Matteo non aveva quegli appoggi interni alla magistratura tali da consentirgli di ricoprire il posto di capo del DAP; questo lo dico con molta tranquillità »⁽⁴⁵⁵⁾.

Al fine di rendere chiaro il sistema illustrato, l'auditore ha richiamato altra vicenda concernente il dottor Nicola Gratteri, osservando come l'analisi di essa rivelasse la presenza del medesimo meccanismo. Anche in questo caso, secondo la ricostruzione di Palamara, la nomina di Nicola Gratteri, quale Ministro della Giustizia, non aveva incontrato il favore delle correnti della magistratura e non si era verificata, quindi, una convergenza sul suo nome, il che aveva precluso la possibilità che il predetto magistrato ricoprisse tale delicato ruolo.

Per quanto attiene, poi, alla nomina del Procuratore nazionale antimafia, l'auditore ha escluso che, nonostante l'interlocuzione da lui avuta con un ex Ministro dell'Interno, ci fosse stata una interferenza della politica; ha evidenziato, comunque, come tale nomina debba essere considerata in un contesto più ampio, nell'ambito del quale rientra la nomina a Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria.

Il dottor Palamara ha evidenziato che in questo, come in altri casi, si è ripetuto il medesimo *modus operandi* in cui le nomine avvengono « a scacchiera » ed in cui i magistrati perdenti in un concorso per un incarico vengono poi « recuperati » e nominati in altro incarico.

L'auditore, così come ha analogamente fatto il dottor Alberto Cisterna (v. *infra*), ha affrontato la questione dell'anzianità quale criterio nella valutazione effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi evidenziando come il criterio in questione, dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario introdotta nell'anno 2006, sia privo di sostanziale rilevanza. Ha osservato in proposito come la sua abolizione « a vantaggio del cosiddetto merito, che implica una grande discrezionalità nella scelta » alimenti la ricerca di carrierismo, con un rafforzamento ancora maggiore del potere delle correnti, così da indurre, per trovare un equilibrio, a fare anche scelte « al ribasso »⁽⁴⁵⁶⁾.

⁽⁴⁵⁵⁾ Cfr. Resoconto stenografico n. 129 del 30 giugno 2021, audizione del dottor Luca Palamara.

⁽⁴⁵⁶⁾ Cfr. Resoconto stenografico n. 129 del 30 giugno 2021, audizione del dottor Luca Palamara.

Dopo il dottor Palamara, la Commissione ha audito⁽⁴⁵⁷⁾ il dottor Alberto Cisterna che ha a sua volta riferito del meccanismo di funzionamento delle correnti all'interno della magistratura, indicando la propria personale esperienza nel concorso bandito dal CSM per la copertura del posto di Procuratore della Repubblica di Palmi, sede ove egli aveva prestato servizio quale sostituto procuratore all'inizio del suo percorso professionale.

L'audito ha, quindi, raccontato che a fronte delle sue lamentele di essere stato pretermesso gli fosse stato testualmente detto: « ... *ma non ci hai detto che ci tenevi. Al che io ho risposto che, se avessero predisposto i moduli di domanda per avere gli incarichi direttivi prevedendo la casellina « Ci tengo molto », allora avrei riempito la casellina « Ci tengo molto ». Siccome, però, la casellina non c'era, davo per scontato che avrebbero considerato i curricula. Quando mi viene detto che i curricula non contano, che non vengono aperti e che bisogna regolarsi nel mercato delle nomine, naturalmente voi capite che il problema diventa drammatico. Quando io colgo Luca Palamara che disegna il sistema del triangolo e dice che c'è un triangolo in cui stanno insieme procure, giornalisti e forze di polizia, egli descrive lo sviluppo storico di quello che si è determinato per effetto di questa situazione. Bisognava, cioè, costruirsi una « reputazione », che non fosse solo professionale, ma in qualche modo mediatica, autocelebrativa, rappresentativa ed esplicativa e coniugare amicizie, cointeressenze, vicinanze e scambi di informazione »⁽⁴⁵⁸⁾.*

Il dottor Cisterna ha rappresentato come il sistema in essere determini per i magistrati l'esigenza di non occuparsi solo della loro attività giudiziaria, ma di coltivare anche l'ambito relazionale, dinamica che spesso non è atta a garantire – ha osservato l'audito – la selezione dei migliori, scoraggiando le persone più meritevoli.

Ha poi sottolineato come alla costruzione della 'carriera' del magistrato contribuiscano anche i *media* e come si determini – proprio a tal fine – la 'triangolazione' tra Procure della Repubblica, giornalisti e forze dell'ordine, così come teorizzato da Luca Palamara.

Ha ricordato il procedimento disciplinare che aveva subito allorché era Procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia e la 'aggressione' di cui era stato vittima: si era trattato di un procedimento scaturito dall'indagine aperta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per il reato di corruzione in atti giudiziari. L'audito ha evidenziato le singolari anomalie di entrambi i procedimenti, quello disciplinare e quello penale, che erano state accompagnate ad una assoluta inconsistenza delle accuse.

Ha riferito, infatti, che il procedimento disciplinare si era incredibilmente concentrato nell'arco di soli dodici giorni e che per ben due volte le decisioni assunte dalla sezione disciplinare del CSM erano state annullate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma ha sottolineato che il

⁽⁴⁵⁷⁾ Seduta del 19 gennaio 2022.

⁽⁴⁵⁸⁾ Cfr. Resoconto stenografico n. 156 del 19 gennaio 2022, audizione del dottor Roberto Cisterna.

detto procedimento aveva tuttavia prodotto il suo trasferimento per incompatibilità dalla Direzione nazionale antimafia al Tribunale di Tivoli ⁽⁴⁵⁹⁾:

« Vi dico soltanto che il procedimento che ha comportato il mio trasferimento dalla Procura nazionale a un altro ufficio giudiziario è durato 12 giorni, circostanza che non ha precedenti nella magistratura italiana. Dopo che mi hanno sanzionato, sono riuscito per due volte ad avere l'annullamento dalle Sezioni unite della Cassazione, circostanza anche questa senza uguali, tant'è che la terza volta non c'era il collegio dei componenti del Consiglio che mi potesse giudicare, perchè erano tutti incompatibili. Questo per dire la forza che e' stata usata » ha affermato testualmente ⁽⁴⁶⁰⁾.

Ma è soprattutto con riguardo al procedimento penale, apertosi a seguito delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia innanzi a magistrati della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che l'audito si è diffuso, riferendo della genesi di esso e del suo sviluppo. Il dottor Cisterna ha rappresentato come il collaboratore di giustizia avesse reso dichiarazioni del tutto prive di riscontro rivelatesi completamente infondate, tant'è che, seppure dopo dieci anni, a seguito della denuncia da lui presentata, il medesimo era stato condannato per il reato di calunnia commesso in suo danno. Ha osservato, pure, che sulla base di tali inconsistenti accuse era stato aperto un procedimento nei suoi confronti che aveva diviso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria vedendo alcuni magistrati dell'ufficio, contrari alle scelte del Procuratore della Repubblica e del sostituto titolare dell'indagine.

Il dottor Cisterna ha rievocato, quindi, l'interrogatorio a cui era stato sottoposto, presso la Direzione nazionale antimafia dove all'epoca era in servizio, dallo stesso Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria: « Ci siamo accomodati nella stanza del collega [...], che la mise a disposizione, e siamo rimasti lì, con tutto ciò che potete immaginare, in un contrasto duro, irresolubile, irrevocabile e in cui sono risultato soccombente » ⁽⁴⁶¹⁾ e ha richiamato l'ulteriore conseguenza, per lui drammatica, di tale atto. La mattina del giorno stesso in cui era fissato l'interrogatorio era, infatti, stato pubblicato sul quotidiano *Il Corriere della Sera* un articolo a firma di Giovanni Bianconi in cui si dava la notizia del procedimento in questione, circostanza che aveva suscitato nell'audito una grande inquietudine in ragione sia del carattere riservato dell'indagine, che dell'esposizione mediatica a cui si trovava sottoposto: « Praticamente, deve trovare una giustificazione il fatto che, chiamato a rendere un interrogatorio in maniera assolutamente riservata dai pubblici ministeri reggini, arrivato a quell'interrogatorio senza neanche un difensore, ritenendo di non averne bisogno e avendolo recuperato la mattina stessa dell'interrogatorio, ma solo per ragioni di validità formale dell'atto, io ritrovai, la mattina del mio interrogatorio riservato, comunicato in doppia busta chiusa senza riferi-

⁽⁴⁵⁹⁾ Il dott. Cisterna risulta aver ricoperto il ruolo di Procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e poi, dopo il trasferimento disposto, di Giudice presso il Tribunale di Tivoli.

⁽⁴⁶⁰⁾ *ibidem*.

⁽⁴⁶¹⁾ *ibidem*.

mento alcuno, la notizia della mia sottoposizione a indagine in prima pagina sul “Corriere della Sera”, con un articolo a firma di Giovanni Bianconi. Qualcuno mi dovrà pur spiegare. Non me lo ha spiegato nessuno » ha dichiarato l’auditore.

Il dottor Cisterna, nel corso delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione, ha manifestato il suo convincimento in merito alla vicenda che lo ha travolto, richiamando quanto sostenuto da Luca Palamara con riguardo al sistema di potere che regola la vita interna della magistratura ed alla *triangolazione* (polizia giudiziaria, Procura, stampa) atta a garantire l’assetto di potere prescelto.

Per l’auditore l’anomalia di quanto accaduto gli ha trovato, poi, un’ulteriore conferma nelle sorti dell’indagine che avrebbe dovuto riguardare la fuga di notizie oggetto dell’articolo del giornalista Bianconi. In proposito ha riferito che l’indagine era stata avocata dalla Procura generale di Reggio Calabria e poi successivamente archiviata stante anche l’impossibilità di effettuare accertamenti tecnici.

Il dottor Cisterna, dopo aver più volte sottolineato, nel corso della sua audizione, il legame tra le forze di polizia, le Procure della Repubblica ed i giornalisti, ha evidenziato come ci fosse stato, in relazione alla vicenda che lo aveva coinvolto, un comune denominatore anche geografico che univa i diversi protagonisti.

L’auditore, partendo dalla propria esperienza personale, ha ribadito che la ‘carriera’ del magistrato può essere costruita intessendo proficue ed intense relazioni che possono, con una attività di esaltazione ed amplificazione mediatica, creare dei « miti » ed ha sottolineato come il procedimento disciplinare e anche quello penale, svolgano talvolta un compito strumentale per la realizzazione di obiettivi diversi da quelli loro propri.

Ciò che può verificarsi, come a lui accaduto, è quindi – secondo il dottor Cisterna – la delegittimazione del soggetto ‘scomodo’ che viene “*masccariato*”⁽⁴⁶²⁾ per mezzo di accuse infondate e così privato della sua onorabilità, infangata e finanche demolita.

12.17 La valorizzazione del patrimonio documentale della Commissione antimafia: la *declassificazione* di atti, le pubblicazioni e la piattaforma ‘DB Open’

a) Premessa

Nel corso della XVIII Legislatura la Commissione ha promosso una imponente azione volta a *declassificare* e pubblicare atti e documenti custoditi nel suo archivio, allo scopo di favorire la piena conoscibilità delle attività compiute nel corso delle numerose Legislature.

L’importante iniziativa rappresenta una maggiore apertura delle istituzioni verso la società civile, verso il mondo accademico, quello della ricerca, della scuola e, in ultimo, verso ciascun cittadino, favorendo la

⁽⁴⁶²⁾ Cfr. Resoconto stenografico n. 156 del 19 gennaio 2022, intervento del Sen. Grasso

massima diffusione della conoscenza del fenomeno mafioso, presupposto indispensabile per il formarsi di una vera cultura antimafia.

È stato costituito uno specifico Comitato (Comitato I, coordinato dall'on. Salafia) incaricato delle attività preliminari alla *declassificazione* e, nella seduta del 10 luglio 2019, la Commissione ha approvato i criteri di *declassificazione* di una mole massiccia di atti e documenti, non di rado assai risalenti nel tempo, formati o acquisiti dalla Commissione nel corso delle legislature repubblicane. Grazie alla collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), è stata poi introdotta una innovazione tecnologica che agevola la divulgazione e fruizione del materiale un tempo segreto e *declassificato* dalla Commissione, nonché dell'intero patrimonio documentale già pubblicato, permettendo a ciascuno di poter accedere a documenti altrimenti visionabili esclusivamente presso gli Archivi storici del Parlamento.

Si tratta di un patrimonio nel quale è rappresentata la storia della Commissione parlamentare antimafia, quella delle organizzazioni mafiose che ancora insistono sul nostro territorio e, infine, delle iniziative assunte dallo Stato in difesa dei cittadini.

L'accesso rapido e agevole ai documenti risulta di notevole utilità per i parlamentari che vorranno approfondire temi utili ai futuri lavori; rappresenta una risorsa di valore per il mondo accademico che avrà nuova linfa culturale per sviluppare ricerche sul tema della mafia, dell'antimafia e sulle figure istituzionali che hanno contribuito a contrastare questo pericoloso fenomeno sociale; è certamente un nuovo ed importante tassello nella formazione della cultura antimafia per le future generazioni e per il mondo scolastico.

b) Attività di declassificazione e pubblicazione

La Commissione ha avviato un percorso di *declassificazione* volto alla rimozione del segreto funzionale dei documenti formati nelle precedenti legislature, e alla sistematica pubblicazione di tutti i documenti del proprio archivio ritenuti ostensibili.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un indirizzo generale di apertura delle fonti archivistiche delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, che ha trovato attuazione anche in provvedimenti assunti dalle altre presidenze delle assemblee parlamentari e, in particolar modo, dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. Il decreto del Presidente del Senato del 22 luglio 2020, n. 12785 ha esteso la rimozione del segreto funzionale anche a tutte le Commissioni d'inchiesta che hanno cessato la propria attività disponendo il versamento dei rispettivi documenti all'Archivio storico del Senato.

Con l'approvazione della « *Relazione sulla declassificazione e pubblicazione di atti della XIII Legislatura* »⁽⁴⁶³⁾ e della « *Relazione sulla*

⁽⁴⁶³⁾ Documento XXIII, n. 13 approvato dalla Commissione nella seduta del 14 luglio 2021. Comunicato alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 21 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99.